

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEI TITOLI DI PROFESSORE EMERITO E DI PROFESSORE ONORARIO – USO DEL TITOLO DI EMERITO NELLE CARICHE ACCADEMICHE
--

SENATO ACCADEMICO	19.5.2009; 19.1.2010
DECRETO RETTORALE	817/2009 dd. 5.6.2009; 193/2010 dd. 4.2.2010
UFFICIO COMPETENTE	Rip. Docenti di ruolo

Data ultimo aggiornamento: 4 febbraio 2010 a cura del Serv. Affari generali e rapporti con il SSN
--

Art. 1

Conferimento dei titoli di professore emerito e di professore onorario

Fatta salva la disciplina prevista dall'art. 111 r.d. 31 agosto 1933, n. 1592, i titoli di professore emerito e di professore onorario sono conferiti, su iniziativa del preside della facoltà o del direttore del dipartimento di ultima afferenza del candidato, assunta entro sei mesi, prorogabili a dodici su richiesta motivata degli organi interessati, sottoposta all'approvazione del Senato accademico, dalla cessazione di quest'ultimo, alle condizioni e nelle forme di seguito precisate:

- a. deliberazione della facoltà che, sulla base del curriculum del candidato, ne accerti il riconosciuto prestigio in ambito scientifico, didattico e organizzativo.
- b. deliberazione conforme del senato accademico.

Art. 2

Titolo di emerito nelle cariche accademiche

A coloro che abbiano ricoperto, per due mandati anche non consecutivi, la carica di rettore, di preside di facoltà o di direttore di dipartimento, è riconosciuto il titolo di emerito, in relazione alla funzione ricoperta.